

Pubblicato il 21/07/2023

N. 00242 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 00138/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2023, proposto da

Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Wwf - E.T.S, Legambiente Sicilia Aps, Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli Odv, Lndc Animal Protection, Lac - Lega per Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ente Nazionale Protezione Animali, non costituito in giudizio;

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio

Villareale, 6;

nei confronti

Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Annu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Accursio Augello in Palermo, via Generale Arimondi 1/Z;

U.N. Enalcaccia pro tempore - Delegazione Regionale per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Caccia Sport e Natura, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 03691/2022, resa tra le parti, IMPUGNAZIONE CALENDARIO VENATORIO REGIONE SICILIA 2022/2023

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wwf - E.T.S e di Legambiente Sicilia Aps e di Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli Odv e di Lndc Animal Protection e di Lac - Lega per Abolizione della Caccia e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Un.A.Ve.S. e di Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia e di Comitato Regionale Annu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 il Presidente Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Premesso che l'appello avverso la sentenza Tar 3691 pubblicata il 22.12.2022 è stato passato il 7.2.2023, depositato il 9.2.2023 ed era privo di istanza cautelare, in quanto essa è stata depositata soltanto il 27 giugno 2023;

Rilevato che:

a) sotto un profilo generale, nel bilanciamento degli interessi l'esigenza prospettata sembra subvalente rispetto a quella della tutela dell'aviofauna dovendosi tener conto della circostanza – che appare di assoluta rilevanza – che, in disparte i corollari discendenti dal principio di precauzione di derivazione comunitaria invocati dalle associazioni ambientaliste ricorrenti in primo grado ed oggi appellate, il Legislatore costituente con la recente Legge cost.n. 1 del 2022 aggiungendo il comma terzo all'art. 9 della Carta Fondamentale (*“Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*) sembra aver attribuito una particolare rilevanza alle ragioni della tutela dell'ambiente ed un onere di “prudenza rafforzata” in capo al Legislatore ordinario ed all'amministrazione precedente; in particolare il riferimento all' “interesse delle future generazioni” sembra al Collegio introdurre un obbligo di cautela nel procedere (con atto normativo primario o con atto amministrativo) in capo alla “presente generazione”, in un'ottica di salvaguardia del “bene ambiente” di incomparabile valore del quale non può non tenersi conto in fase cautelare;

Rilevato peraltro, in termini assorbenti, che comunque il prospettato periculum non è imminente, nel senso che l'istanza cautelare (che investe soltanto una porzione delle censure di cui all'appello) sembra più finalizzata ad ottenere un risultato “de

futuro” che a rimuovere un pregiudizio attuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 138/2023).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente, Estensore

Antimo Prospero, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Fabio Taormina

IL SEGRETARIO